

## IL NUOVO FISCO Famiglie



**L'impegno dell'Agenzia**  
Il modello precompilato sarà  
disponibile online entro il 15 aprile

**28 febbraio**

Entro questa data vanno trasmessi  
alle Entrate i dati sui mutui e sulle polizze

# Il modello a domicilio evita i controlli

Per i contribuenti che accettano la «proposta» esonerano dalle verifiche automatizzate

Luca De Stefani  
Gianni Trovati

■ Dichiarazione precompilata in due tempi per i lavoratori dipendenti, gli «assimilati» come i collaboratori coordinati e i pensionati, in tutto 30 milioni di contribuenti.

Nel 2015, anno del debutto «sperimentale» della dichiarazione precompilata, resteranno fuori dal meccanismo tutte le prestazioni sanitarie, che producono detrazioni per quasi la metà dei contribuenti italiani e che solo dalle dichiarazioni del 2016 saranno acquisite in via automatica dal nuovo sistema. Nel primo anno di prova, quindi, saranno molti i contribuenti a correggere la proposta del Fisco inserendo i dati sulle spese per ricoveri, visite e farmaci ot-

che disciplinano lo «sforzo corale» necessario a far partire la dichiarazione precompilata. Al contribuente, la proposta del Fisco sarà messa a disposizione entro il 15 aprile in tre modi: in via telematica, direttamente consultabile accreditandosi, attraverso il sostituto d'imposta oppure tramite Caf e professionisti. Per arrivare in tempo, però, la macchina deve attivarsi molto prima, e i soggetti chiamati a farla partire sono banche, assicurazioni ed enti previdenziali: entro il 28 febbraio, infatti, andranno comunicate all'agenzia tutte le voci che possono garantire deduzioni (cioè sconti sull'imponibile) al contribuente, a partire dagli interessi pagati sui mutui fondiari e agrari, i premi di assicurazione sulla vita, i contributi previdenziali e assistenziali e i pagamenti per l'eventuale previdenza integrativa.

Passata una settimana, l'agenzia delle Entrate sarà interessata da una seconda ondata di informazioni, perché i sostituti d'imposta dovranno inviare al Fisco i Cud dei contribuenti che gestiscono (è bene ricordare, a questo riguardo, che le famiglie non sono sostituti d'imposta per colf e badanti, quindi questo obbligo non le riguarda). Con questi dati, sarà compito del Fisco compilare la dichiarazione, e renderla appunto disponibile al contribuente entro il 15 di aprile.

A questo punto, i contribuenti avranno due possibilità: se accettano il modello proposto dall'agenzia delle Entrate si metteranno anche al sicuro dai controlli automatici, altrimenti potranno correggerlo, direttamente oppure attraverso sostituti d'imposta.

In ogni caso, il modello definitivo devono essere presentati al sostituto d'imposta, al centro di assistenza fiscale o al professionista entro il 7 luglio, oppure possono essere inviati direttamente all'agenzia delle Entrate, in via telematica, entro la stessa data.

Il 7 luglio, data unificata per tutti a differenza di quanto accade ora, diventa la scadenza chiave per la nuova dichiarazione (precompilata o meno), perché lo stesso giorno Caf, professionisti e sostituti dovranno girare la dichiarazione all'Agenzia. Un passaggio, questo, che rischia di essere molto delicato, anche perché nei fatti non lascia tempo a controlli per i contribuenti che arrivano all'ultimo. Caf, professionisti e sostituti, infine, avranno 30 giorni di tempo per consegnare al contribuente la copia del 730 elaborato e il prospetto di liquidazione.

Il modello Cud dovrà essere inviato in via telematica all'agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, fermo restando l'obbligo di consegna della certificazione ai lavoratori. La prima scadenza di trasmissione dovrebbe essere il 7 marzo 2015. La novità è contenuta nello schema di decreto legislativo che introduce alcune semplificazioni fiscali.

Tra i vari provvedimenti spicca quello relativo alla dichiarazione dei redditi precompilata dall'agenzia delle Entrate. I primi contribuenti che la sperimenteranno saranno i lavoratori dipendenti, i pensionati e i collaboratori. Si tratta di contribuenti il cui compenso, al momento del pagamento, viene assoggettato - da parte di chi lo corrisponde (sostituto di imposta) - a una ritenuta fiscale a titolo

### Il calendario a regime

Entro il  
**28 febbraio**

**I dati sulle deduzioni**  
I soggetti che erogano mutui, le assicurazioni, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari e i contributi previdenziali ed assistenziali e i contributi versati alle forme pensionistiche complementari

Entro il  
**7 marzo**

**Il Cud**  
I sostituti d'imposta devono inviare in via telematica all'agenzia delle Entrate i Cud dei contribuenti dei quali gestiscono la posizione fiscale. Il Cud rappresenta la base di calcolo che l'amministrazione finanziaria incrocia con i dati in proprio possesso e quelli sulle deduzioni per il calcolo delle imposte

Entro il  
**15 aprile**

**Arriva il modello**  
L'agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente il modello 730 che lo riguarda. Il modello può essere consultato dai contribuenti

Entro il  
**7 luglio**

**La presentazione**  
I centri di assistenza fiscale, non solo quelli precompilati, devono essere presentati al sostituto d'imposta, a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista o esperto contabile). In alternativa, il contribuente può inviare telematicamente alle Entrate il modello 730 precompilato (con o senza modifiche)

Entro il  
**7 luglio**

**L'invio alle Entrate**  
I centri di assistenza fiscale, i professionisti abilitati e i sostituti d'imposta, che prestano assistenza fiscale, devono inviare telematicamente alle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle stesse (modello 730/3). Il termine scade alla stessa data entro cui i contribuenti devono presentare il modello

Entro  
**30 giorni**

**L'ultima tappa**  
I centri di assistenza fiscale, i professionisti abilitati e i sostituti d'imposta, che prestano assistenza fiscale, devono consegnare al contribuente la copia del 730 elaborato e il relativo prospetto di liquidazione (modello 730/3). Così si chiude il procedimento disegnato dal decreto legislativo

### RISCONTRI IMPOSSIBILI

Intermediari e Caf ricevono le dichiarazioni entro il 7 luglio e lo stesso giorno devono girarle alle Entrate

tenendo così uno sconto rispetto ai calcoli offerti dall'Agenzia. Naturalmente, per rispettare questo calendario è necessario che l'amministrazione emani in tempo utile tutti i provvedimenti attuativi del nuovo meccanismo che altrimenti, come spiega l'articolo 9 del decreto legislativo, potrebbe slittare agli anni successivi.

Il calendario emerge dai primi articoli del decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali approvato dal consiglio dei ministri, quelli

### IN SINTESI

#### IL PACCHETTO

Al via la dichiarazione dei redditi precompilata per lavoratori dipendenti, assimilati e pensionati, ma per il primo anno i dati per le eventuali detrazioni per spese sanitarie vanno inseriti dal contribuente.

Il reddito delle società tra professionisti sarà qualificato come reddito da lavoro autonomo, superando le tante difficoltà applicative. Cancellata la dichiarazione di successione quando il patrimonio non supera i 100mila euro

### Gli adempimenti. Le conseguenze su datori di lavoro, banche, fondi e assicurazioni

## Tutti in moto per i dati al fisco

Antonino Cannioto  
Giuseppe Maccarone

Il modello Cud dovrà essere inviato in via telematica all'agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, fermo restando l'obbligo di consegna della certificazione ai lavoratori. La prima scadenza di trasmissione dovrebbe essere il 7 marzo 2015. La novità è contenuta nello schema di decreto legislativo che introduce alcune semplificazioni fiscali.

Tra i vari provvedimenti spicca quello relativo alla dichiarazione dei redditi precompilata dall'agenzia delle Entrate. I primi contribuenti che la sperimenteranno saranno i lavoratori dipendenti, i pensionati e i collaboratori. Si tratta di contribuenti il cui compenso, al momento del pagamento, viene assoggettato - da parte di chi lo corrisponde (sostituto di imposta) - a una ritenuta fiscale a titolo

lo di acconto.

Il sostituto di imposta nell'anno seguente a quello del pagamento delle retribuzioni (o dei compensi) deve rilasciare al percettore, una certificazione attestante l'ammontare complessivo delle somme corrisposte, il totale delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta applicate, dei contributi previdenziali e assistenziali e così via. La certificazione è costituita dal modello Cud che si deve consegnare al lavoratore entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme sono state pagate, oppure entro 12 giorni dalla data di cessazione

#### L'AGENDA

Nuovo termine al 7 marzo per l'invio del Cud all'Agenzia e sanzione di 100 euro per chi arriva in ritardo o commette errori

del rapporto di lavoro ma solo se il lavoratore ne fa esplicita richiesta.

Finora il modello Cud aveva un solo destinatario: il lavoratore. In futuro anche l'agenzia delle Entrate dovrà ricevere la certificazione, in formato elettronico. L'agenda dei sostituti di imposta imbarca, quindi, un'altra scadenza (7 marzo) che si aggiunge a quelle esistenti (28 febbraio consegna Cud al lavoratore e 31 luglio termine di trasmissione del modello 770).

Nello schema di decreto legislativo è prevista una sanzione di cento euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata: il sostituto si accorge dell'errore presente nel modello Cud, lo rettifica e lo trasmette nuovamente entro il 12 marzo, la sanzione non si applica.

Oltre alle informazioni contenute nel Cud, le Entrate hanno bisogno di raccogliere altri dati

relativi a detrazioni e deduzioni. Per questo, l'articolo 3 dello schema di decreto, prevede che le banche, le assicurazioni, gli enti previdenziali e i Fondi di previdenza complementari, trasmettano, entro il 28 febbraio di ciascun anno all'Agenzia, una serie di notizie relative all'anno precedente. Per ogni contribuente gli Enti dovranno predisporre una comunicazione contenente le quote di interessi passivi e i relativi oneri accessori per i mutui in corso; i premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni; i contributi previdenziali ed assistenziali nonché i contributi versati alle forme di previdenza complementare. Sarà il direttore dell'Agenzia a stabilire le modalità di trasmissione. Per l'omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati è prevista una sanzione di cento euro sanabile se, in caso di errore, si trasmette la comunicazione esatta entro 5 giorni dalla scadenza ovvero dall'eventuale segnalazione dell'Agenzia.

Le novità. Vale il principio di cassa

## Lo studio in società non produce reddito d'impresa

Giorgio Gavelli

■ Società fiscalmente assimilate agli studi associati (anche ai fini Irap) e meno adempimenti in occasione delle trasferite effettuate per conto dei committenti: il "pacchetto semplificazioni" approvato dal Governo "regala" ai professionisti due novità, entrambe da tempo presenti tra le richieste del settore.

Le società tra professionisti sono state disciplinate dall'articolo 10, comma 3 della legge 183/2011 e dal decreto della Giustizia 8 febbraio 2013 n.34. Queste disposizioni hanno tralasciato di indicare l'inquadramento tributario del reddito prodotto, pur trattandosi di entità del tutto peculiari, ossia soggetti societari che, al tempo stesso, svolgono esclusivamente attività professionale. Le norme attualmente vigenti (in particolare l'articolo 81 del Tuir) attribuiscono al reddito d'impresa ogni forma reddituale delle società commerciali, da qualunque fonte provenga.

I chiarimenti forniti, in passato, dalle Entrate sono stati piuttosto oscillanti, atteso che è stato definito (con risoluzione 118/2003) quale reddito di lavoro autonomo quello prodotto dalle società tra avvocati di cui al Dlgs 96/2001 mentre è stato qualificato (con risoluzione 56/2006) alla stregua di reddito d'impresa quello delle società di ingegneria di cui alla legge 109/1994. Da ultimo, in risposta ad un interpellato (si veda «Il Sole 24 Ore» del 24 maggio), le Entrate hanno affermato che i redditi prodotti dalle Stp costituite in forma di Srl costituiscono reddito d'impresa, per cui diviene fondamentale approvare una disposizione quale quella in esame.

Con l'assimilazione al trattamento fiscale degli studi associati (articolo 5, comma 3 del Tuir), le Stp (in qualunque forma giuridica declinate) produrranno reddito di lavoro autonomo, come tale soggetto al principio di cassa (e non di competenza) e a tutte le altre regole di cui all'articolo 54 del Tuir. Inoltre vi sarà assoggettamento a ritenuta dei compensi. La bozza di decreto legislativo approvata ieri ha cura di estendere l'assimilazione

anche all'Irap: le regole di determinazione valida ai fini delle imposte sui redditi si applicano anche a tale tributo (articolo 8, Dlgs 446/1997), senza dimenticare che un orientamento della Cassazione (ad esempio, ordinanza 22506/2012) consente agli studi associati di dimostrare di essere «non autonomamente organizzati» e in quanto tali non soggetti a Irap.

Passando alle spese di vitto ed alloggio, la norma approvata serve a evitare le complicazioni prodotte dall'articolo 54, comma 5 del Tuir, secondo cui le spese sono deducibili

### IL CHIARIMENTO

Le spese di alloggio e ristorante effettuate dal committente non sono più compensi per il professionista

Il 100% (e non solo al 75%, peraltro nel limite complessivo del 2% dell'ammontare dei compensi annui percepiti) se «sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate alla fattura». L'interpretazione di questa disposizione prospettata dall'agenzia delle Entrate (in particolare: circolari 28/E/2006 e 11/E/2007) ha sempre contrariato i professionisti, perché (attribuendo la natura di «compenso» alle spese di trasferta di cui si fanno carico i clienti) li costringe a un tour de force di documenti e calcoli. La nuova norma chiarisce che «le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista»: il cliente che paga la trasferta all'avvocato che si reca in un Tribunale a difenderlo (supponiamo in altra provincia), non sta riconoscendo alcun compenso aggiuntivo al legale, ma sta sostenendo un costo riguardante la sfera personale. Purtroppo la norma si applicherà (per come è scritta) solo dal 2015, mentre sarebbe opportuno che essa riguardasse tutti gli anni d'imposta ancora aperti.

Eredità. Snelliti gli adempimenti

## Successioni senza dichiarazione per patrimoni sotto i 100mila euro

Angelo Busani

■ Meno adempimenti per la presentazione della dichiarazione di successione.

Anzitutto viene elevata da 25.822 euro (i «vecchi» 50 milioni di lire) a 100mila euro la soglia sotto la quale non vi è obbligo di presentazione della dichiarazione di successione, se ricorrono i seguenti presupposti (articolo 28, comma 7, del Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346):  
● l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto;  
● l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100mila euro;  
● l'eredità non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

È sempre fatto salvo il caso in cui, per effetto di sopravvenienze ereditarie, queste condizioni vengano a mancare.

Cambia anche la normativa in tema di dichiarazioni di successioni «integrative» o «sostitutive». Al riguardo, la legge prescrive che se dopo la presentazione della dichiarazione di successione sopravviene un evento che dà luogo a

mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare una dichiarazione di successione sostitutiva o integrativa di quella precedentemente registrata.

Ebbene, viene ora introdotta la precisazione (articolo 28, comma 6, del Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346) secondo cui non vi è obbligo di presentare la dichiarazione di successione «integrativa» o «sostitutiva» nel caso in cui la sopravvenienza sia dovuta alla erogazione (al defunto e, per esso, ai suoi eredi) di «rimborsi fiscali». Resta fermo che questi rimborsi rimangono rilevanti ai fini dell'imponibile che l'agenzia delle Entrate sottopone a tassazione con l'imposta di successione.

Semplificazioni anche sotto il profilo della documentazione da presentare a corredo della dichiarazione di successione. La legge prescrive infatti che la dichiarazione deve essere corredata anche da:  
■ copia autentica degli atti di

### I NUMERI CHIAVE

**25.822**

**La vecchia soglia**  
Limite (in euro) di valore di un'eredità sotto il quale finora non c'era l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione. Questo valore era stato fissato quando c'erano ancora le lire (equivalente a 50 milioni della vecchia moneta)

**100.000**

**La nuova soglia**  
Il Dl sulle semplificazioni fiscali approvato ieri mattina dal Consiglio dei ministri ha - tra le varie cose - elevato a 100.000 euro la soglia sotto la quale opera l'esenzione dall'obbligo di presentare la dichiarazione di successione

**5**

**I documenti**  
Copia autentica da presentare a corredo della dichiarazione di successione. Ora potranno anche essere copie non autentiche

timata volontà dai quali è regolata la successione;  
■ copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi;

■ copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario delle società di cui il defunto era socio e delle pubblicazioni da cui risulta il valore dei fondi comuni di investimento dei quali il defunto aveva quote di partecipazione;  
■ copia autentica degli inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;  
■ documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni di imposta e delle detrazioni d'imposta delle quali il contribuente può beneficiare.

Viene dunque ora disposto che (nuovo comma 3-bis dell'articolo 30, del Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346) che i predetti documenti possono essere sostituiti anche da copie non autentiche, purché il contribuente rilasci una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (di cui all'articolo 47 del Dpr 445/2000) attestante che tali copie sono conformi ai documenti originali.

Rimane peraltro salva la facoltà dell'agenzia delle Entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica.

Casa. fanno eccezione gli immobili A/1, A/8 e A/9

## Prima abitazione con Iva al 4% anche quando è «di lusso»

■ Fallisce anche il secondo tentativo di cancellare il concetto di casa di lusso dal nostro ordinamento tributario: i requisiti «di lusso» scompaiono infatti dalla normativa in tema di acquisto della «prima casa», ma restano nella normativa che regola le aliquote dell'Iva. Ne consegue una situazione un po' confusa perché, quando si acquista con un atto imponibile ai fini dell'Iva:

● si potrà comprare la «prima casa» (con aliquota Iva del 4%), se si tratta di una abitazione non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, anche se è una abitazione «di lusso» (ai fini del Dm Lavori pubblici del 2 agosto 1969);  
● se invece si tratta di una abitazione classificata in Catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9, l'aliquota Iva sarà del 10 per cento se si tratta di una casa «non di lusso» (articolo 127-undecies, Tabella A Parte III, allegata al Dpr 633/1972) oppure del 22% se invece è una casa «di lusso» (ai fini del Dm del 2 agosto 1969).

Quanto all'agevolazione «prima casa», fino al 31 dicembre scorso l'acquisto agevolato era impedito dal fatto che si trattasse dell'acquisto di una casa «di lusso» (cioè con le caratteristiche specificate nel Dm Lavori pubblici del 2 agosto 1969).

Dal 1° gennaio 2014, per effetto di un maldestro intervento legislativo, era successo che:  
■ per gli acquisti di case soggette a imposta proporzionale di registro è stato disposto che non erano più rilevanti i predetti requisiti «di lusso», in quanto era divenuto ostativo all'acquisto agevolato il solo fatto che, a prescindere appunto dai requisiti «di lusso», si trattasse di case accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
■ per gli acquisti di case che, invece, sono imponibili ai fini dell'Iva, era rimasto tutto identico a quanto accadeva in precedenza e cioè che l'acquisto della «prima casa» era condizionato al fatto che si trattasse di una abitazione «non di lusso» (ai fini del Dm Lavori pubblici del 2 agosto 1969), a prescindere cioè dal suo accatastamento.

In altri termini, fino al 31 dicembre 2013 non si poteva comprare come «prima casa» una

### PRESTAZIONE ENERGETICA

## La sanzione non esenta dall'Ape

■ Novità anche per la dotazione degli edifici con l'attestato di prestazione energetica nelle compravendite o nelle locazioni. Il pagamento della sanzione (per mancata allegazione o mancata dotazione dell'edificio con l'Ape) non esenta dall'obbligo di presentare, entro 45 giorni, allo Sviluppo economico la dichiarazione di avvenuta dotazione dell'edificio con l'Ape o la copia dell'Ape. L'agenzia delle Entrate individua, per mezzo delle informazioni acquisite con la registrazione, le notizie rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio e le trasmette, online, allo Sviluppo economico che può avvalersi della Gdf per l'accertamento della violazione.

Ora dunque con il decreto legislativo sulle semplificazioni, si riallineano gli atti soggetti a registro con gli atti imponibili a Iva, con la conseguenza che:  
● le case accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non si possono comprare in nessun caso con l'agevolazione «prima casa», indipendentemente dal fatto che abbiano caratteristiche «di lusso»;  
● le case «di lusso» (se non accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9) possono invece sempre essere acquistate con l'agevolazione «prima casa».

Resta una contraddizione: se la casa è «di lusso» e non viene chiesta l'agevolazione «prima casa», l'aliquota Iva non è del 10% ma del 22 per cento.

A.Bu.